



Sapere Donare

NUOVI VALORI AL DENARO

Vademecum Fiscale

EDIZIONE 2005

UN PROGETTO DELLA

FONDAZIONE CRT


con la collaborazione di: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte; Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte; La Stampa; Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea - Pinerolo - Torino; RAI Segretariato Sociale.

“Sapere donare” è un progetto della Fondazione CRT che vuole sostenere e promuovere la cultura della donazione.

L'azione d'avvio di Sapere donare è la redazione di questa guida che fornisce informazioni dettagliate sulle possibilità di agevolazione fiscale di cui può godere chiunque, cittadino o impresa, desidera sostenere iniziative non profit. La guida Sapere donare - realizzata con l'ausilio dei Dottori Commercialisti e dell'Agenzia delle Entrate - è anche uno strumento di formazione destinato agli operatori professionali con l'intento di fornire loro una maggior focalizzazione su questo specifico aspetto della consulenza fiscale.

La Fondazione CRT, insieme con i partner del progetto, mette in campo il proprio sostegno e la propria esperienza a fianco di chi ogni giorno infonde vita alle numerosissime attività sociali e culturali del nostro territorio e a fianco di chi voglia sostenerne concretamente e consapevolmente la crescita. Ringrazio in modo particolare l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea - Pinerolo - Torino, l'Agenzia delle Entrate di Torino, il Segretariato Sociale della RAI, i Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte e La Stampa che hanno reso possibile l'avvio di questo progetto.

Andrea Comba
Presidente Fondazione CRT



Sapere donare vuole essere il tentativo di riassumere la normativa che regola - dal punto di vista fiscale - le liberalità e donazioni che, da parte di persone fisiche ed imprese, vengono effettuate in favore degli enti non commerciali.

Si è cercato, anche attraverso la predisposizione di alcuni esempi pratici, di evidenziare i vantaggi fiscali che il donatore - persona fisica o impresa - può trarre dall'elargire somme di denaro in favore di enti non profit. Tali vantaggi fiscali per il donatore si traducono - alla fin fine - nella possibilità di pagare meno imposte in quanto l'elargizione o donazione viene riconosciuta fiscalmente a patto che vengano rispettati determinati termini, condizioni e modalità di operare.

Sapere donare intende riassumere tali parametri di riferimento nell'interesse sia dei donatori sia dei beneficiari. Anche attraverso la conoscenza della normativa fiscale in vigore e la sua compiuta applicazione, è possibile incentivare e favorire la disponibilità dei donatori ad elargire maggiori somme in favore degli enti non commerciali affinché questi possano realizzare ed ampliare i loro progetti. Il tutto in un contesto di conoscenza della materia che garantisca la massima trasparenza dei comportamenti degli operatori in campo.

Resta ferma e valida la considerazione che il conseguimento di un beneficio fiscale ritraibile da una elargizione non possa e non debba esaurire il piacere di donare al quale soggiacciono altre e più nobili motivazioni.

*Ci sono solo tre cose
che possono essere fatte
con il denaro in eccesso:*

**SPENDERLO
INVESTIRLO
DONARLO**

*ogni persona deve decidere
quale combinazione delle tre abbia,
personalmente e moralmente, più senso.*

VANGUARD PUBLIC FOUNDATION



SOMMARIO

LE FORME TIPICHE DI INTERVENTO

- FUND RAISING
- LE OBLAZIONI E LIBERALITÀ
- CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA ENTI PUBBLICI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI ENTI NON PROFIT

- LEGGE 266/1991
- D. LGS. 460/1997

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I DONATORI

- T.U.I.R. D.P.R. 22.12.1986 N. 917;
- L. 133/1999
- L. 342/2000

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI AL NON PROFIT

INDICE RAGIONATO

PER LE PERSONE FISICHE:

- da pagina 8 a 12: dettaglio delle erogazioni liberali deducibili
- pagine 72, 73: tabella riassuntiva che mette in evidenza le tipologie di erogazione ed il trattamento fiscale connesso

IL PRIVATO DEVE RICORDARE:

- A) di effettuare il versamento sempre tramite bonifico bancario ovvero conto corrente postale ovvero assegno bancario
- B) di controllare se il versamento effettuato è rivolto ad organismi accreditati
- C) di conservare la ricevuta dell'oblazione
- D) di produrre la ricevuta stessa al proprio commercialista affinché possa operare la detrazione

PER LE IMPRESE:

- da pagina 13 a 25: breve panorama delle possibilità di oblazione connesse con un vantaggio fiscale
- da pagina 38 a seguire: riferimenti normativi
- pagine 74, 75: tabella riassuntiva che mette in evidenza le tipologie di erogazione ed il trattamento fiscale connesso

L'IMPRENDITORE DEVE RICORDARE:

- A) che l'oblazione è un componente negativo del reddito d'impresa
- B) di effettuare il versamento con strumenti postali o bancari
- C) di inserire la ricevuta in contabilità
- D) di segnalare tale fattispecie al proprio commercialista affinché verifichi la capienza dell'agevolazione fiscale

FUND RAISING

La raccolta dei contributi finanziari di terzi (in denaro ed in natura) ha un'importanza strategica ed un ruolo cruciale nelle organizzazioni non profit, rappresentando una delle principali tipologie di fonte finanziaria cui approvvigionarsi per il raggiungimento dei propri scopi statutari.

Uno dei più grandi filantropi moderni è stato l'americano Andrew Carnegie che, nel 1889, scrisse un saggio sui modi in cui le persone abbienti dovessero utilizzare ed amministrare il loro denaro secondo un obbligo morale in favore di coloro che erano stati meno fortunati: fondare università, istituire biblioteche gratuite, creare laboratori o centri di ricerca medica, mettere a disposizione sale per incontri o concerti, allestire piscine pubbliche, aiutare le chiese, specialmente quelle situate nei quartieri poveri. Si fa risalire ad Andrew Carnegie, a John D. Rockefeller e ad altri filantropi l'invenzione del moderno fund raising anche se costoro, in realtà, furono gli iniziatori delle prime fondazioni filantropiche finanziate dai grandi guadagni delle imprese profit, molte volte ottenuti in modo illegale o comunque senza tanto rispetto nei

confronti di coloro che vi lavoravano.

Una possibile definizione tecnica è quella che definisce il fund raising come l'insieme di tutte le sollecitazioni che le organizzazioni non profit mettono in atto per raccogliere soldi, beni materiali e tempo dei volontari. Ad essa va accompagnata una definizione più emotiva che definisce il fund raising come "la nobile arte di insegnare alle persone la gioia di donare" (Henry Rosso).

LE OBLAZIONI E LIBERALITA'

Le erogazioni liberali al non profit fiscalmente possono costituire oneri deducibili dal reddito sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche oppure oneri detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO DEDUCIBILI DAL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La casistica risulta particolarmente limitata in quanto risultano deducibili dal reddito delle persone fisiche:

- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (O.N.G.) operanti nei settori della cooperazione con i paesi in via di sviluppo riconosciute ai sensi dell'art. 28 della L. 49/87, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo.
- le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, in favore dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana.

I versamenti devono risultare dal bollettino di versamento in

conto corrente, da quietanza liberatoria rilasciata dall'istituto di credito in caso di bonifico bancario o dalla quietanza liberatoria rilasciata dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero;

- le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, in favore della Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, all'Ente Morale Assemblee di Dio in Italia, alla Tavola Valdese, all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, alla Chiesa Evangelica Luterana e all'Unione delle Comunità Ebraiche in Italia.

EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI DALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche - pari al 19% - le seguenti erogazioni:

- le erogazioni liberali in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgano o promuovano attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzino e realizzino

attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni culturali (artistici e storici) vincolati, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico – culturale riguardanti tali beni vincolati nonché l'organizzazione di ogni tipo di manifestazione di rilevante interesse scientifico – culturale relativa ai beni culturali. Tali erogazioni liberali, al fine dell'ottenimento del beneficio fiscale della detraibilità delle stesse, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali attraverso le competenti sovrintendenze. Il Ministero controlla che le erogazioni siano effettivamente utilizzate per gli scopi dichiarati e stabiliti dalla norma e determina i tempi in cui le stesse debbano essere realizzate, tempi che possono essere prorogati una sola volta. Nel caso in cui le erogazioni non vengano interamente utilizzate nei tempi e per gli scopi stabiliti, le stesse affluiranno nelle casse dello Stato, delle Regioni o degli Enti Locali e verranno destinate a un fondo per le attività culturali

previste per l'anno successivo. Spetta altresì la detrazione del 19% relativamente al costo specifico o valore normale dei beni donati a soggetti e per le attività di cui in precedenza.

- Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, effettuate nei confronti di fondazioni e associazioni senza scopo di lucro che svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore ad euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o da altri enti nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nella categoria O.N.L.U.S. vanno comprese anche le O.N.L.U.S. di diritto quali le organizzazioni di volontariato iscritte (L. 266/91), le organizzazioni non governative

riconosciute idonee (L. 49/87) e le cooperative sociali (L. 381/91). Il versamento deve essere eseguito tramite banca o conto corrente postale, ovvero attraverso carte di credito, di debito, pre pagate, assegni bancari non trasferibili o circolari, il tutto al fine di garantire la massima trasparenza, anche ai fini fiscali, sull'effettivo trasferimento di fondi dal donatore al beneficiario.

- Le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore ad euro 1.500 in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo non superiore ad euro 2.065,83 in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte ai sensi della L. 383/2000.

LE EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI DAL REDDITO DI IMPRESA
Sono considerate erogazioni liberali deducibili dal reddito di impresa:

- le erogazioni liberali, per un ammontare non superiore al 2% del reddito dichiarato, effettuate in favore di persone giuridiche aventi esclusivamente finalità di:
 - educazione
 - istruzione
 - ricreazione
 - assistenza sociale e sanitaria
 - culto.

Numerosi pronunciamenti ministeriali hanno precisato, peraltro, che ai fini della deducibilità dell'erogazione liberale in questione, l'attività svolta dal soggetto beneficiario del contributo non deve essere in alcun modo riconducibile ad attività commerciale. Tenuto conto del fatto che gli enti non commerciali che non esercitano, neppure marginalmente, attività commerciale sono una ridotta minoranza, tale pronunciamento ministeriale rende indeducibili gran parte delle erogazioni effettuate;

- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (O.N.G.) operanti nei settori della cooperazione con i paesi in via di sviluppo riconosciute ai sensi dell'art. 28 della L. 49/87, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo;
- le erogazioni liberali a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguano esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
- le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di associazioni e fondazioni legalmente riconosciute che operano nel settore dei beni di interesse storico e artistico per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante interesse culturale e artistico. Si rimanda a quanto già esposto a proposito delle medesime erogazioni effettuate a detti enti dalle persone fisiche;

- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, effettuate nei confronti di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore ad euro 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati o da altri enti nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Nella categoria O.N.L.U.S. vanno comprese anche le O.N.L.U.S. di diritto quali le organizzazioni di volontariato iscritte (L. 266/91), le organizzazioni non governative riconosciute idonee (L. 49/87) e le cooperative sociali (L. 381/91);
- le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate

a favore di O.N.L.U.S nella misura del 5 per mille del costo globale del lavoro (spese per salari e stipendi lordi) indicato nel reddito d'impresa;

- le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo non superiore ad euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte ai sensi della L. 383/2000;
- le erogazioni liberali in denaro - senza limiti - in favore di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico – ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private legalmente riconosciute operanti nel settore della tutela del patrimonio ambientale, effettuate per sostenere attività di

conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

- le erogazioni liberali in denaro in favore di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità, autorizzate dal Ministero della sanità con apposito decreto;
- la cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più in commercio o non commerciabili in favore di enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi. I beni in oggetto non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e si considerano distrutti ai fini I.V.A.;
- le erogazioni liberali in denaro - senza limiti - a popolazioni colpite da calamità ed eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti delle province o decreti ministeriali;
- la cessione gratuita di beni a popolazioni colpite da calamità ed

eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti dei prefetti delle province o decreti ministeriali;

- le erogazioni con cessione gratuita di beni alle O.N.L.U.S. distinguendo l'ipotesi di cessione di derrate alimentari e prodotti farmaceutici prodotti o commercializzati dall'impresa donatrice dall'ipotesi di cessione di beni diversi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Le imprese che hanno per oggetto della propria attività la produzione e/o la commercializzazione di generi alimentari o farmaceutici possono cedere fuori campo I.V.A. alle associazioni non lucrative di utilità sociale tali prodotti che devono configurarsi come prodotti non commercializzabili ma, nonostante questo, non inutilizzabili. Le imprese, invece, possono cedere fuori campo di applicazione dell'imposta i beni oggetto della propria attività, purché di valore unitario e globale inferiore ad euro 1.032,91; in tal caso il valore dei beni in oggetto rientra nel plafond del 2% con un limite di euro 2.065,83 come erogazione liberale. L'operazione va

comunicata alla competente Agenzia delle Entrate prima della effettiva realizzazione e va annotata sui registri I.V.A., corredata da una dichiarazione della O.N.L.U.S. cessionaria sull'utilizzo futuro dei beni esclusivamente istituzionale.

I TITOLI DI SOLIDARIETÀ

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, in data 8 giugno 1999 ha emanato il decreto attuativo relativo ai titoli di solidarietà di cui all'art. 29 d.lgs 460/97. Soggetti abilitati all'emissione di tali titoli di fatto obbligazionari a tasso fisso e non convertibili, sono le banche e gli intermediari finanziari. Il tasso di interesse di tali titoli ha come limite massimo il rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche; di converso la differenza tra il tasso praticato ed il tasso di riferimento è deducibile dal reddito degli istituti emittenti i quali sono però vincolati a destinare i fondi derivanti dal collocamento delle obbligazioni al finanziamento di O.N.L.U.S. e sono soggetti ad alcuni adempimenti contabili e di comunicazione agli organi di controllo aggiuntivi.

LE NOVITÀ FISCALI

LE NOVITÀ FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 80/2005

La Legge 14 maggio 2005 n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 111 del 14 maggio 2005, supplemento ordinario n. 91, ha convertito, con modificazioni, quanto disposto dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, noto anche come "decreto competitività". All'articolo 14 della L. 80/05 sono contenute importanti novità in materia fiscale relativamente alle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires in favore delle O.N.L.U.S. e di altri soggetti appartenenti al Terzo Settore.

Va premesso che le disposizioni contenute nel citato art. 14 interessano il periodo di imposta 2005 per il quale gli adempimenti dichiarativi - sia per i donatori sia per i beneficiari - avranno corso nel 2006.

Le novità sopra richiamate possono essere così riassunte:

1) le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle O.N.L.U.S. (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del D.Lgs. 460/97 nonché quelle erogate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla L. 7.12.2000, n. 283, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui.

Si tratta di un provvedimento che amplia l'ammontare degli importi fiscalmente riconosciuti in deduzione rispetto ai precedenti limiti (importo non superiore ad euro 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato).

Presupposto per l'applicazione della disposizione indicata è la

tenuta, da parte del soggetto beneficiario la liberalità, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione nonché la redazione, nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Il beneficio non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. Inoltre, per i titolari di reddito di impresa, resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'articolo 100, comma 2, del T.U.I.R.

È stato altresì previsto l'inasprimento delle sanzioni (maggiorazione del 200%) per coloro che abbiano esposto, nella dichiarazione dei redditi, indebite deduzioni dall'imponibile in violazione dei presupposti di deducibilità in precedenza indicati.

Qualora l'indebita deduzione nella dichiarazione dei redditi del donatore sia stata esposta in conseguenza della riscontrata insussistenza, in capo al soggetto beneficiario, dei caratteri

solidaristici e sociali che il provvedimento intende tutelare, l'ente beneficiario ed i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

2) tra gli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del T.U.I.R. sono stati aggiunte le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;

3) tra gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100 del T.U.I.R. è stata prevista, senza il precedente limite del 2%, la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di università, fondazioni univer-

sitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;

4) per ultimo, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universi-

tarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 14 e di cui al precedente punto 3), sono ridotti del 90%.

“La DE TAX”

La Legge delega per la riforma tributaria (legge 80 /2003) aveva già ventilato l'introduzione di tale forma di incentivo per le attività cosiddette etiche, consistente nella facoltà concessa al privato consumatore, che acquisti prodotti di valore non inferiore a 50 euro, di decidere che l'1% dell'I.V.A. gravante sul prodotto venga destinata ad “associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche”.

L'art.19 della Legge 24 novembre 2003 n. 326, riprendendo il concetto già anticipato dalla Legge delega per la riforma del sistema tributario, all'art.19 introduce in via sperimentale la DE TAX, delineandone i lineamenti generali e rimandando a futuri provvedimenti normativi la fase attuativa.

Punti fondamentali della fattispecie sono i seguenti:

- possibilità per il privato consumatore di destinare l'1% de l'imposta gravante sugli acquisti dal medesimo effettuati presso esercizi commerciali convenzionati con i destinatari della norma legislativa
- possibilità di far valere la norma sull'intero territorio nazionale

- presunzione di legge circa l'eticità dell'attività svolta connessa alla qualifica di :

- 1) associazione di promozione sociale iscritta nei registri previsti dalla legge 383/2000;
- 2) organizzazioni di volontariato ex legge 266/91;
- 3) O.N.L.U.S.

IL MECENATISMO

L'art. 38 della Legge 342/2000 ha introdotto nell'ex art. 65, co.2, lett. c-nonies), del T.U.I.R., ora art.100, co. 2, lett.m), la possibilità per qualunque soggetto titolare di reddito d'impresa di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi gravanti sul medesimo, le erogazioni liberali dirette ai soggetti individuati dal DM 11 aprile 2001 e dal DM 3 ottobre 2002.

Il testo normativo prevede in capo al donante la completa deducibilità di tali erogazioni, esclusivamente in denaro, con l'obbligo, invece, di restituzione, in capo al donatario, di parte degli importi eccedenti (37%) il limite legale previsto di anno in anno.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE:

Soggetti beneficiari:

- Stato, Regioni, Enti locali per le attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo;
- persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti locali;
- enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
- soggetti, con caratteristiche particolari, che abbiano ricevuto, con varie modalità e tempistiche, ausili finanziari a valere sul Fondo unico dello spettacolo;
- associazioni, fondazioni e consorzi costituiti tra enti locali e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie già citate;
- persone giuridiche private gestori o titolari di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche e similari con particolari caratteristiche (dl 29 ottobre 1999, n.490);
- persone giuridiche private che esercitino attività finalizzate

alla diffusione della cultura. Le figure sopra individuate non devono operare a scopo di lucro e, anche per previsione statutaria, devono svolgere la propria attività istituzionale nei settori dei beni culturali o dello spettacolo, come chiarito dall'art. 3 del DM 3 ottobre 2003.

DEDUZIONE DAL REDDITO DEL DONANTE

Colui che elargisce denaro (condizione necessaria ai fini della deducibilità fiscale) può dedurre integralmente dal proprio reddito d'impresa la donazione effettuata.

La circolare 107/E e 141 del 31.12.2001 emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero per i Beni Culturali prevede severi requisiti formali per l'effettuazione delle elargizioni stesse, ai fini dell'attività d'accertamento, pena la decadenza dal beneficio. In particolare sono riconosciute come valide le seguenti modalità di erogazione:

- tramite conti correnti bancari;
- tramite conti correnti postali;

- tramite vaglia postali;
- tramite assegni non trasferibili intestati al percettore con esatta indicazione della causale del versamento e riferimento all'art.100, co. 2, lettera m), TUIR ovvero all'art. 38 L. 342 DEL 2000.

LIMITI PER IL PERCETTORE

Il limite d'importo definito ogni anno, dal 2003 euro 51.645.689,91, per il globale di donazioni, tramite un complesso meccanismo, andrà ad incidere pro-quota, i beneficiari, i quali, in caso di superamento complessivo, potranno essere chiamati alla parziale restituzione di quanto già percepito, fino al limite del 37% dell'eccedenza.

Emerge, quindi, ai fini dell'applicazione di tale regola, la necessità di monitorare i flussi di donazioni, operando un controllo incrociato tra i dati forniti da donante e beneficiario.

A questo scopo entro il 31.01 di ogni anno sia donante, sia beneficiario dovranno trasmettere apposita comunicazione

riassuntiva delle donazioni elargite e ricevute al Ministero dei Beni Culturali; sempre entro il 31.01 di ogni anno gli eroganti dovranno trasmettere per via telematica apposita comunicazione alla competente Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTI CORRISPOSTI DA ENTI PUBBLICI

Una parte non trascurabile delle risorse economiche degli enti non profit è derivata da trasferimenti di enti pubblici che sviluppano attività e servizi non direttamente ma per il tramite dei primi.

Tale orientamento storico trova le proprie ragioni nella considerazione che:

- tale sistema garantisce la valorizzazione e lo sviluppo di soggetti, variamente definiti sotto il profilo giuridico - amministrativo, con reali capacità progettuali e realizzative;
 - in tal modo viene garantito il decentramento delle attività in favore di soggetti che meglio conoscono le dinamiche della domanda, specie in considerazione della capillarità di diffusione sul territorio e del quotidiano contatto con lo stesso;
 - tale sistema rappresenta un mezzo per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione che, spesso, non è in grado di realizzare costi di produzione e qualità del servizio efficienti.
- Ai sensi dell'art. 143, comma 3, lettera b), del TUIR, i contributi

corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- i contributi devono essere corrisposti da enti pubblici;
- alla base del rapporto ente non profit/ente pubblico deve esistere una convenzione quale elemento essenziale caratterizzante il contributo. L'accreditamento a cui la norma fa riferimento riguarda le strutture sanitarie private che entrano a far parte del sistema sanitario nazionale;
- le attività devono avere finalità sociali;
- le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.

Per quanto riguarda la natura dei contributi agevolati, la norma non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi corrispettivo.

LEGGE 266/1991

La legge di riferimento che hanno inquadrato normativamente alcune fattispecie del mondo non profit ed in particolare le associazioni di volontariato sono essenzialmente la Legge 266/91 ed il D.Lgs. 460/97. In particolare la legge 266/91 istituisce una particolare categoria di organizzazioni di volontariato iscritte nei Registri provinciali istituiti dall'art. 6 della legge stessa.

Si tratta di organizzazioni che presentano requisiti caratterizzanti l'attività, vagliati da apposita commissione e che, pertanto, ai sensi dell'art.8 della predetta Legge, usufruiscono di agevolazioni. Tali agevolazioni operano a 360 gradi sia sotto il profilo delle imposte dirette, sia sotto il profilo dell'imposte indirette.

Trattasi di agevolazioni oggettivamente facenti capo all'organizzazione non profit che, però, per alcuni versi esplicano efficacia anche nei confronti delle imprese profit che interagiscono con le medesime.

AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

- Gli utili derivanti dalle attività istituzionali non sono assoggettati a tassazione;
- gli utili derivanti dall'esercizio di attività "commerciali" marginali non sono assoggettati a tassazione.

In proposito il Ministero ha chiarito che, affinché non vi sia tassazione, è necessario che gli utili derivanti da attività commerciali marginali siano impiegati per conseguire finalità istituzionali.

AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Ai fini I.V.A.:

- tutte le operazioni messe in atto dalle associazioni di volontariato non si considerano né cessioni di beni né prestazioni di servizi. Venendo meno il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, discende che tali operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'imposta e quindi da tutti gli obblighi e adempimenti conseguenti.

Ai fini dell'imposta di bollo e registro:

- gli atti costitutivi e modificativi sono esenti dall'imposta di bollo e registro. Tra gli altri ricordiamo i contratti di locazione degli immobili.

Ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni:

- l'art.13 L.388/2001 disciplina l'abolizione dell'imposta di successione da cui discende l'esenzione da imposizione per le attribuzioni di eredità e legati. Le donazioni sono esenti da imposta a carico del donatario qualora sia rilasciata dichiarazione della sussistenza dei requisiti soggettivi in sede di atto notarile.

Il D.Lgs. 460/97

Il D.Lgs. 460/97, oltre a provvedere ad un riordino sistematico della disciplina concernente gli enti non commerciali, istituisce la nuova fattispecie giuridica delle O.N.L.U.S., ovvero ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE. Trattasi di associazioni, fondazioni, comitati, cooperative che perseguano istituzionalmente fini di utilità sociale.

Le associazioni di volontariato disciplinate dalla legge 266/91 rientrano di diritto nella classificazione di O.N.L.U.S.; tali associazioni possono optare, di volta in volta, in base alla convenienza, per un intero periodo d'imposta e per ciascun comparto impositivo, per le agevolazioni ex legge 266/91 ovvero per quelle introdotte dal d.lgs. 460/97 che si andranno di seguito ad esaminare.

AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

L'attività istituzionale delle O.N.L.U.S., escluse le cooperative non è soggetta né ad imposizione diretta né obblighi dichiarativi e fiscali; parimenti le attività connesse, di carattere commerciale,

individuate con precisi parametri dalla legislazione in materia, pur soggiacendo agli obblighi contabili e dichiarativi, non costituiscono materia imponibile, sempre entro i limiti soggettivi e quantitativi individuati dal decreto.

Per ciò che concerne gli altri redditi, le norme che disciplinano gli enti non commerciali, prevedono la dichiarazione delle singole categorie di reddito in base alle norme che disciplinano i redditi stessi. Pertanto i redditi fondiari, di capitale e diversi andranno determinati singolarmente non essendo attratti dalle regole del reddito d'impresa.

AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Ai fini I.V.A.:

- sono escluse da I.V.A. le prestazioni gratuite di divulgazione pubblicitaria; la recente risoluzione 50 del 18.04.2000 specifica che l'esclusione compete esclusivamente per le prestazioni rese non a titolo oneroso;
- sono considerate esenti le cessioni gratuite di beni operate a favore delle O.N.L.U.S.;
- sono esenti da I.V.A. una serie di prestazioni rientranti nelle attività connesse.

Ai fini imposta di bollo:

- esenzione assoluta

Ai fini dell'imposta di registro:

- oltre alle agevolazioni classiche già previste dalla legislazione, risultano assoggettabili ad imposta fissa, pari ad euro 129,11, i trasferimenti di beni immobili e relativi diritti reali di godimento, a condizione che entro due anni l'immobile sia utilizzato

direttamente e ai fini dell'attività istituzionale, a pena di decadenza con applicazione delle sanzioni ordinarie in materia di imposta di registro.

Ai fini delle tasse di concessione governativa:

- esenzione assoluta (anche sulla telefonia mobile dietro presentazione di apposita dichiarazione attestante i requisiti da parte del legale rappresentante al momento del perfezionamento del contratto).

Ai fini delle imposte di donazione e successione:

- esenzione dall'imposta de quo e dalle imposte ipotecarie e catastali. Le associazioni e fondazioni riconosciute aventi come fine l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità sono destinate, parimenti, del medesimo beneficio. Tale agevolazione è particolarmente rilevante per le donazioni superiori ad euro 180.759,91 e per i trasferimenti immobiliari; ovviamente non rileva ai fini dell'imposta di successione.

Ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti:

- in caso di intrattenimenti ed altre attività assoggettate all'imposta, il d.lgs. 60 del 26.02.1999 ha innovato la materia, definendo la riduzione al 50% della base imponibile relativa agli introiti derivanti, qualora essi vengano utilizzati ai fini di beneficenza. Gli introiti netti con un limite minimo rappresentato dai due terzi degli incassi al netto delle imposte devono ovviamente essere destinati all'ente beneficiario per un utilizzo a scopi benefici nell'ambito delle finalità istituzionali.

Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione è che l'intrattenimento non abbia una durata superiore a dodici giorni nel corso dell'anno, sempre riferiti ad un medesimo organizzatore.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER I DONATORI

Di seguito viene riportato il testo delle norme fiscali di riferimento relativamente alle deduzioni dal reddito imponibile e alle detrazioni d'imposta trattate precedentemente nel capitolo obblazioni e liberalità.

Si fa riferimento in particolare a:

- Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- Legge 13 maggio 1999, n. 133
- Legge 14 maggio 2005, n. 80
- Legge 21 novembre 2000, n. 342

TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

Articolo 10 Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
- b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;
- c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
- d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
- e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12% del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti

- iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due anni. Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari;
- e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
- f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

- g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
- h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
- l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
- l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi dome-

stici e all'assistenza personale o familiare. Per gli oneri di cui alla lettera e) bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale,

o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

Articolo 15 Detrazioni per oneri

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

- a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
- b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore

alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione

unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle Finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di

quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle Finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate

- nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
- e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
- f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
- g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni

- senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

- h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
- i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove

strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

- i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a due milioni di lire, in favore delle società sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis).

1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.

1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle Finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.

Art. 100 Oneri di utilità sociale

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non

- superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
- b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
 - c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato;
 - d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare complessivo non superiore all'1% del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
 - e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia

- delle Entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 2 del D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che potrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
 - g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito

d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

- h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.N.L.U.S., nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera i – bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;
- i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di O.N.L.U.S., nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
- l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1549,37 euro o al 2% del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
- m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali individua con

proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la conferenza unificata di cui all'art.8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;

- n) le erogazioni in denaro a favore di organismi di gestione di pacchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico – ambientale come individuata alla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono

beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario.

Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37% della differenza;

o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della Salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n.281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni ecomunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.

3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, non si applica il limite di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statuarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.

4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art. 95 non sono ammesse in deduzione.

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Art.27. Disposizioni in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche:

1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

2. Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma 2, e 54, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1.

3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati per le finalità di cui al comma 1, non sono soggetti all'imposta sulle donazioni.

4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono

individuati con decreti dei prefetti delle rispettive province. Per gli eventi che interessano altri Stati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e 16 dell'articolo 10.

LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80 - Capo VIII

INCREMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN CAPITALE UMANO, POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E DEI SISTEMI DI ACQUISIZIONE DELLE CONOSCENZE DEI LAVORATORI

Art. 14. (ONLUS e terzo settore)

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università,

- fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ";
- b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;"
 8. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7, sono ridotti del novanta per cento.

8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato.

8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.

(in corsivo le modificazioni apportate in sede di conversione dell'originario decreto legge)

LEGGE 21 novembre 2000, n. 342

Art. 54. Donazioni di opere librarie e di dotazioni informatiche

1. I prodotti editoriali e le dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, ceduti gratuitamente agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi, sono considerati distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, in materia di ricavi, e dell'articolo 54, comma 1, lettera d), in materia di plusvalenze patrimoniali, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per il periodo d'imposta 2000, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cessioni gratuite ai propri dipendenti di dotazioni informatiche; il relativo valore non costituisce compenso in natura ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente.
3. Con decreto del Ministro delle Finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

NORMA APPLICABILE	EROGAZIONE	SOGGETTO DESTINATARIO	AGEVOLAZIONE FISCALE
Art. 10 TUIR comma 1° lett. g)	Contributi, donazioni, oblazioni	O.N.G. operanti nel settore della cooperazione con i P.V.S. riconosciute ai sensi art. 28 L. 49/87	Deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato
Art. 10 TUIR comma 1° lett. i)	Erogazioni liberali in denaro	Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica Italiana	Deduzione fino all'importo di euro 1.032,91
Art. 10 TUIR comma 1° lett. l)	Erogazioni liberali in denaro	Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno/Ente Morale Assemblee di Dio in Italia/Tavola Valdese/Unione Evangelica Battista d'Italia/Chiesa Evangelica Luterana/Unione delle Comunità Ebraiche in Italia	Deduzione fino all'importo di euro 1.032,91
Art. 15 TUIR comma 1° lett.h)	Erogazioni liberali in denaro per l'acquisto, manutenzione, protezione, restauro dei beni artistici e storici; per attività di studio, ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico; per l'organizzazione di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano o promuovano attività di studio/ricerca/documentazione di rilevante valore culturale e artistico	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale
Art. 15 TUIR comma 1° lett.i)	Erogazioni liberali in denaro per attività svolte nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale sino al 2% del reddito complessivo dichiarato
Art. 15 TUIR comma 1° lett.i bis)	Erogazioni liberali in denaro	O.N.L.U.S. Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto Presidente Consiglio Ministri in Paesi non OCSE	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale sino ad euro 2.065,83
Art. 15 TUIR comma 1° lett.i ter)	Erogazioni liberali in denaro	Società ed associazioni sportive dilettantistiche	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale sino ad euro 1.500,00
Art. 15 TUIR comma 1° lett.i quater)	Erogazioni liberali in denaro	Associazioni di promozione sociale iscritte ai sensi della L. 383/2000	Detrazione d'imposta del 19% sulla erogazione liberale sino ad euro 2.065,83

NORMA APPLICABILE	EROGAZIONE	SOGGETTO DESTINATARIO	AGEVOLAZIONE FISCALE
Art. 100 TUIR comma 2° lett. a)	Finalità esclusive di educazione istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano esclusi vamente attività nello spettacolo	Deduzione non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. b)	Finalità esclusive di ricerca scientifica	Persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno	Deduzione non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. c)	Erogazioni liberali senza indicazione specifica relativamente alla destinazione	Università e istituti di istruzione universitaria	Deduzione non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. f)	Erogazioni liberali in denaro per l'acquisto, manutenzione, protezione, restauro dei beni artistici e storici; organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico ed artistico	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano o promuovano attività di studio/ricerca/documentazione di rilevante valore culturale e artistico	Deduzione senza limiti previsti
Art. 100 TUIR comma 2° lett. g)	Erogazioni liberali in denaro per attività svolte nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo	Deduzione non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. h)	Erogazioni liberali in denaro	O.N.L.U.S. Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto Presidente Consiglio Ministri in Paesi non OCSE	Deduzione non superiore ad euro 2.065,83 o al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. i)	Impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato	O.N.L.U.S.	Spese deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente così come risulta dalla dich. dei redditi
Art. 100 TUIR comma 2° lett. l)	Erogazioni liberali in denaro	Associazioni di promozione sociale iscritte ai sensi della L. 383/2000	Deduzione non superiore ad euro 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato
Art. 100 TUIR comma 2° lett. m)	Erogazioni liberali in denaro per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nel settore dei beni culturali e dello spettacolo	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute individuate con decreto ministeriale	Deduzione senza limiti previsti
Art. 100 TUIR comma 2° lett. n)	Erogazioni liberali in denaro per sostenere attività di conservazione/valorizzazione/studio/ricerca e sviluppo	Organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale individuati con decreto min.le	Deduzione senza limiti previsti
Art. 100 TUIR comma 2° lett. o)	Erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità	Fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute ed autorizzate dal Ministero della Salute	Deduzione prevista con decreto del Ministero della Salute
Art. 27 Legge 13.5.1999, n. 133 commi 1° e 4°	Erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati	Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreti prefettizi o ministeriale	Deduzione senza limiti previsti
Art. 54 Legge 21.11.2000, n. 342	Cessione gratuita di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione	Istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi	Non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e quindi sono deducibili dal reddito di impresa/Si considerano distrutti agli effetti I.V.A.
Art. 13 D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 comma 2°	Cessione gratuita di derrate alimentari e prodotti farmaceutici da parte di imprese di produzione o scambio di detti prodotti	O.N.L.U.S.	Non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e quindi sono deducibili dal reddito di impresa
Art. 13 D. Lgs. 4.12.1997, n. 460 comma 2°	Cessione gratuita di beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa	O.N.L.U.S.	Non sono considerati destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e quindi sono deducibili dal reddito di impresa nel limite del plafond di euro 2.065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato

1) Sono una persona fisica con un reddito annuo lordo di € 50.000,00, un reddito imponibile di € 40.500,00 ed ho elargito una donazione in denaro ad una ONLUS per € 2.000,00.

Quali sono le agevolazioni fiscali connesse?

Quale documentazione devo detenere?

In primo luogo, occorre evidenziare che, a seconda della tipologia di reddito prodotta, il contribuente può produrre il mod. unico ovvero il modello 730 con i quali dichiara i redditi conseguiti, le deduzioni e le detrazioni spettanti e determina l'imposta dovuta. L'erogazione liberale, per essere detraibile dal reddito della persona fisica, deve essere stata effettuata in denaro e comprovata da apposito giustificativo bancario o postale, nonché certificata dall'ente percettore.

Il soggetto che ha elargito denaro secondo le modalità sopra esposte, potrà provvedere a detrarre dal proprio reddito l'intera erogazione, in quanto inferiore al limite stabilito per legge di € 2.065,83.

Il beneficio fiscale che deriverà da tale detrazione è pari al 19%

di € 2.000,00 e cioè ad € 380,00 che verranno direttamente scomputati dall'imposta lorda; tradotto in pratica, se il reddito imponibile del soggetto in questione è pari ad € 40.500,00 a cui corrisponde un'imposta di € 11.766,00, il contribuente detrairà da tale importo, unitamente alle altre, la detrazione in oggetto pari ad € 380,00.

Nel caso di elargizione operata da persona fisica interamente detraibile, il beneficio fiscale è rappresentato dal 19% dell'importo donato.

Si ricorda l'obbligo di conservare la documentazione di spesa fino ad esaurimento del termine connesso agli accertamenti fiscali.

2) Se il soggetto donante produce reddito d'impresa (persona fisica, società di persone, società di capitale) ed opera un'elargizione in denaro ad una Onlus per € 2.000,00, quali sono le agevolazioni fiscali connesse?

Nel caso di un'erogazione effettuata da un imprenditore organiz-

zato sia sotto forma di ditta individuale sia sotto forma di società, tale liberalità viene trattata come un componente negativo di reddito e come tale viene dedotta dal reddito d'impresa.

In questo caso, affinché non vi sia una ripresa fiscale, l'importo dell'erogazione deve essere non superiore ad € 2.065,83 o al 2% del reddito d'impresa dichiarato al netto della liberalità stessa se l'erogazione supera € 2.065,83.

Esemplificando, la mia azienda a bilancio espone ricavi per 5.000.000,00 di € ed espone costi per € 4.500.000,00 con un reddito d'impresa di 500.000,00 €; l'importo dei € 2.000,00 di erogazione liberale confluirà tra i costi dell'esercizio come interamente deducibile, essendo inferiore a € 2.065,83. Nel caso specifico potevo detrarre fino a € 10.000,00 (2% del reddito d'impresa al netto della deduzione) con un risparmio fiscale di € 3.400,00 (33% Ires sul costo dedotto).

Per gli imprenditori, infatti, in caso di elargizioni fiscalmente deducibili per intero, l'agevolazione fiscale conseguente alla donazione si traduce in un risparmio pari all'imposta che si sarebbe pagata sul maggior reddito.

1) Quali donazioni sono detraibili dal reddito di una persona fisica?

Sono detraibili le liberalità alle Onlus e le erogazioni liberali in denaro a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei paesi non appartenenti all'O.C.S.E.

2) Come faccio a sapere se sono deducibili?

In generale sono deducibili le donazioni a enti recanti, dopo la denominazione, l'acronimo Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), Ong (Organizzazioni non governative), organizzazioni di volontariato iscritte nei registri provinciali del volontariato.

3) Tutte le donazioni ad Onlus o ad Ong sono detraibili?

In realtà tali organismi devono rispettare determinati parametri legislativi affinché le donazioni ricevute siano detraibili dal donante; per questo occorre ricevere regolare ricevuta attestante

la detraibilità fiscale. Le donazioni nei confronti delle associazioni di volontariato che sono Onlus di diritto sono sempre detraibili.

4) Le quote associative possono considerarsi erogazioni liberali e quindi possono essere detratte dal reddito dell'associato?

No. Le erogazioni liberali presuppongono il libero esercizio della volontà di donare, senza contropartita alcuna. Le quote associative realizzano un vincolo contrattuale tra associazione e associato, tanto che è usuale inserire, nelle clausole statutarie, la perdita della qualifica di associato nel caso di mancato pagamento delle quote associative.

I due versamenti hanno pertanto natura e finalità profondamente diversi. Nulla vieta che gli associati, oltre a versare la quota associativa che annualmente viene stabilita dall'assemblea degli associati, possano provvedere a erogazioni liberali a favore dell'associazione. Solo quest'ultime, se versate a mezzo di

bonifici bancari/versamenti su conti correnti postali/con assegni bancari non trasferibili (che consentano l'identificazione dell'erogatore), possono essere fatte valere nella dichiarazione dei redditi quali oneri detraibili.

5) Che cosa sono le organizzazioni non governative?

La Legge 49/1987 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, prevede la figura di istituzioni private, definite organizzazioni non governative, le quali possono ottenere il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli affari esteri a condizione che risultino regolarmente e correttamente costituite, abbiano come fine quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo a favore delle popolazioni del terzo mondo, non perseguano scopi di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali per cui sono state costituite.

Non devono inoltre avere rapporti di dipendenza da enti con

finalità di lucro, né essere collegate in alcun modo a interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro. Presso il Ministero degli affari esteri, che ne controlla periodicamente l'attività per verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti, esiste l'elenco completo delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della Legge 49/1987: solo le erogazioni liberali eseguite a favore di queste organizzazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali.

6) Che cosa sono le organizzazioni di volontariato?

La Legge 266/1991 individua le organizzazioni di volontariato in quei soggetti collettivi (costituiti tipicamente nella forma di associazioni), liberamente costituiti al fine di svolgere l'attività di volontariato. Questa viene definita come l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. E' quindi lo svolgimento dell'attività di volontariato che può permettere all'ente di acquisire la qualificazione speciale di organizzazione di volontariato e al

singolo socialmente impegnato che vi partecipa quella di volontario. In altre parole, il volontario:

- può essere soltanto una persona fisica;
- deve prestare la propria opera in modo spontaneo, senza costrizioni e soprattutto senza fini di natura economica nella considerazione che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- deve operare esclusivamente per fini solidaristici, vale a dire a beneficio di soggetti in condizioni svantaggiate e ai limiti dell'emarginazione sociale e/o comprovato bisogno.

Presso le Province, su delega delle Regioni, sono istituiti e tenuti i registri generali delle organizzazioni di volontariato a cui possono iscriversi quegli enti aventi i requisiti evidenziati. Le Regioni e le Province determinano i criteri per la revisione periodica dei registri al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte degli enti iscritti.

7) Le associazioni di volontariato possono acquistare beni immobili o riceverli in eredità?

Le associazioni di volontariato prive di personalità giuridica possono acquistare beni mobili registrati (ad esempio autovetture) e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre accettare donazioni e lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti esclusivamente al conseguimento delle finalità di solidarietà sociale per le quali sono state costituite. Questo perché tali organizzazioni, pur non essendo persone giuridiche, hanno piena capacità di essere soggetti di diritti reali.

La Legge 192/2000 ha abrogato le disposizioni del codice civile che prescrivevano autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.



Sapere Donare

NUOVI VALORI AL DENARO

8) Come devo effettuare la donazione?

Attraverso strumenti bancari e cioè assegni o bonifici, oppure attraverso versamenti su conti correnti postali.

9) Qual è il limite fiscale di detraibilità per le persone fisiche?

Il limite è pari 2.065,83 euro.

10) Quali caratteristiche ha la documentazione attestante la donazione?

Deve trattarsi di ricevuta, rilasciata dalla Onlus recante la dicitura donazione e l'importo donato.

11) Come faccio a detrarre la donazione?

Produco al mio commercialista la ricevuta affinché possa inserirla nel modello unico o nel modello 730 ed operare la detrazione.

12) Quanto risparmio?

Il risparmio fiscale è pari al 19% dell'importo donato.

• Per chiarimenti:

Numero Verde Sapere Donare: 800 590001

• Per informazioni in materia tributaria:

Call Center Agenzia delle Entrate: 848.800.444

• Ulteriori informazioni si possono ottenere scrivendo ai seguenti indirizzi mail:

- progetti@fondazionecrt.it

- servizio web mail dell'Agenzia delle Entrate

(www.agenziaentrate.it, sotto le voci: *comunicare, web mail*)

• I siti dei partner del progetto:

<http://progetti.fondazionecrt.it/saperedonare.html>

www.agenziaentrate.it (sotto le voci *regioni, siti regionali, Piemonte, iniziative*)

www.lastampa.it

www.odc.torino.it

www.segretariatosociale.rai.it

Centri di Servizio per il Volontariato:

Provincia di Torino www.vssp.it

www.ideasolidale.org

Provincia di Alessandria www.csva.it

Provincia di Asti www.univol-csv.it

Province di Biella, Novara e Vercelli www.acsv.it

Provincia di Cuneo www.csvsocsolidale.it

Provincia del Verbano Cusio Ossola www.csvss.org

FONDAZIONE CRT



Centri di Servizio per il Volontariato del Piemonte

LA STAMPA



Ordine dei Dottori Commercialisti di Ivrea - Pinerolo - Torino



Redazione testi: Massimo Cassarotto e Margherita Spaini, Dottori Commercialisti
con la supervisione della Direzione Regionale del Piemonte della Agenzia delle Entrate

Progetto grafico: InAdv Torino

La Fondazione CRT ringrazia tutti coloro
che hanno reso possibile la realizzazione del progetto.